

COSTA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nei modelli dei verbali di accertamento di violazione alle norme del Codice della Strada in uso presso la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri e le diverse forze di polizia locale, la firma del cittadino sottoposto a sanzione deve essere apposta nello spazio dedicato a « Il Tragressore »;

con tale dicitura sembra secondo l'interrogante che lo Stato voglia « obbligare » il cittadino ad auto denunciarsi, oppure, ed anche questo non denota grande spirito liberale, come se lo Stato partisse dal presupposto che il cittadino è, sempre e comunque, colpevole della sanzione comminata;

allo stesso tempo, il termine « Tragressore » sembra essere già l'espressione di un giudizio di colpevolezza, senza che l'istituzione a cui lo Stato stesso ha demandato il compito di emettere tali giudizi, ovvero l'ordinamento giudiziario, sia intervenuta in caso di opposizione da parte dell'interessato —:

se il Ministero non ritenga opportuno, in un'ottica di maggiore garanzia e tutela dei cittadini nei confronti dello Stato, adottare le necessarie iniziative affinché sia sostituito il suddetto termine con un altro che indichi, piuttosto, più semplicemente e direttamente, l'idea che è stata contestata una contravvenzione che comporta una sanzione in caso di mancato ricorso ovvero di conferma della stessa sanzione da parte dell'organo competente, e che non già esprima giudizi di merito. (4-09041)

* * *

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Interrogazioni a risposta scritta:

CATANOSO. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

il contratto collettivo decentrato nazionale sulla mobilità del personale docente, educativo ed a.t.a. per l'anno scolastico 2003/2004 all'articolo 6 stabilisce che « Tutti i posti di strumento musicale vacanti sono disponibili per la mobilità territoriale provinciale; ai fini della mobilità territoriale interprovinciale vanno preliminarmente fatti salvi gli accantonamenti per i docenti inclusi nelle graduatorie permanenti, ai sensi dell'articolo 11, comma 9 della legge n. 124 del 1999 »;

in materia di diritto scolastico, per tutte le classi di concorso gli accantonamenti sono stati fatti sempre nella misura del 50 per cento per salvaguardare sia gli interessi del precariato che quelli del personale di ruolo nella scuola;

per il solo strumento musicale, in alcune province — dove il numero delle cattedre vacanti era pari ai docenti inseriti nella prima fascia delle graduatorie permanenti — l'accantonamento è stato inteso nella misura del 100 per cento: quindi i trasferimenti interprovinciali sono stati possibili solo in quelle province — pochissime — dove il numero delle cattedre vacanti era superiore ai precari di prima fascia;

l'accantonamento dei posti in misura pari ai docenti inseriti nella prima fascia delle graduatorie, sembrerebbe essere giustificato dall'articolo 11, comma 9, della legge n. 124 del 1999, in forza del quale « I docenti che hanno prestato 360 giorni di servizio effettivo nell'insegnamento sperimentale di strumento musicale nella scuola media nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, sono immessi in ruolo su tutti i posti annualmente disponibili a decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 ai sensi della normativa vigente »;

da più parti si chiede per quale motivo non si dovrebbero applicare al caso concreto le disposizioni generali che disciplinano la materia scolastica e perché si

parli di « posti annualmente disponibili » invece che di immissione in ruolo « su tutti i posti vacanti »;

secondo altri — fermo restando che la legge n. 124 del 1999 ha giustamente tutelato i diritti acquisiti dai docenti che abbiano i requisiti richiesti per l'immissione in ruolo — non è chiaro chi salvaguardi i diritti di chi è già in ruolo ponendosi l'ulteriore interrogativo sul perché la tutela di alcuni diritti pregiudichi la posizione del personale di ruolo che ha diritto di chiedere trasferimento;

emblematico è il caso di Bologna dove — sempre per effetto della legge n. 124 del 1999 e in armonia con le disposizioni del C.c.d.n. sulla mobilità — il C.s.a. ha negato per l'anno scolastico 2003/2004 anche l'assegnazione provvisoria —:

quali iniziative urgenti intenda intraprendere per tutelare i diritti dei docenti di strumento musicale già in ruolo — specie per quanto riguarda la possibilità di trasferimento e l'assegnazione provvisoria — così ponendo fine ad una situazione di ingiustificato trattamento che vede gli stessi fortemente penalizzati rispetto ai docenti precari. (4-08984)

GALVAGNO. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

nelle scuole pubbliche superiori astigiane, su iniziativa dei Sindacati Pensionati GGIL CISL UIL di Asti si sono svolte in queste ultime settimane, delle « lezioni-conferenze » sulle proposte di riforma della Costituzione in discussione al Parlamento;

tali riunioni sono state effettuate in orario scolastico e nei locali della scuola;

tali iniziative fanno seguito ad altre dello stesso tipo su altri argomenti in discussione alle Camere, come la riforma della giustizia e della scuola;

a parlare di queste riforme sono stati invitati solo personaggi espressione di una

certa tendenza politico-culturale, i quali secondo l'interrogante, dietro la formale neutralità dell'« esperto » hanno « propinato » agli studenti le loro personali opinioni. Opinioni che, dato l'argomento, risultano inevitabilmente politiche, e nel caso specifico sempre ferocemente critiche verso il Governo e la Maggioranza del Parlamento che sostiene tali riforme;

uno degli esperti in questione (Prof. Nicola Tranfaglia), intervenendo sul progetto di riforma della costituzione, si è spinto fino al punto di prefigurare, nel caso venga approvata la riforma così come proposta, l'instaurazione di un regime autoritario (vedi articolo di stampa sul « Il Corriere » del 10 febbraio 2004 pagina 15);

tali iniziative dovrebbero sfociare il 22 aprile 2004 in una conferenza dell'ex presidente O.L. Scalfaro agli studenti, sempre sul tema della riforma della Costituzione, nel Teatro comunale di Asti, che fra l'altro ha ospitato negli stessi giorni, a cure e spese dell'amministrazione comunale, il commediante P. Rossi a tenere una performance sempre sulla Costituzione (« Il signor Rossi e la Costituzione »);

l'interrogante non ha niente da dire sull'utilità e anche sull'opportunità che nelle scuole superiori vengano invitate « persone esterne alla scuola » per spiegare e dibattere con gli studenti temi di così grande rilevanza, purché sia sempre garantita, nelle forme opportune, la pluralità delle opinioni. Pluralismo che alla luce dei fatti accaduti nelle scuole superiori astigiane non è stato assolutamente rispettato;

alla luce di quanto premesso si pone con urgenza il problema di garantire una libera e corretta informazione dei giovani studenti su ciò che si discute in Parlamento —:

se non ritenga opportuno effettuare un monitoraggio per verificare se episodi del genere (di informazione a senso unico) siano episodi eventi sporadici capitati in questa o quella scuola o se invece coinvolgano in modo diffuso e significativo la scuola pubblica italiana;

se non ritenga opportuno richiamare l'attenzione delle autorità scolastiche sul fatto che nei dibattiti e nelle conferenze che coinvolgono persone esterne alla scuola sia sempre garantita la pluralità delle opinioni per evitare che la scuola pubblica si trasformi in strumento di propaganda politica di parte (di qualunque parte). (4-08989)

GIBELLI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

come ha autorevolmente sostenuto il Consiglio di Stato, nel parere n. 63, espresso in data 27 aprile 1988: « il Crocifisso, per i principi che evoca, fa parte del patrimonio storico del nostro Paese » e che « le norme del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965, e del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, in cui si prevede l'esposizione obbligatoria del crocifisso nelle scuole sono ancora vincolanti e vigenti »;

in data 9 dicembre 2003 il consiglio comunale di Lodi ha approvato una mozione presentata dalla Lega Nord con la quale si invitano gli organi scolastici competenti delle scuole pubbliche del territorio a continuare ad esporre in tutte le aule scolastiche il crocifisso;

in risposta alla succitata mozione approvata dal consiglio comunale di Lodi, in data 27 gennaio 2004 il dirigente Lorenzo Devecchi e l'insegnante responsabile intercultura Laura Sobanska della scuola media statale Don Milani di Lodi, hanno inviato una missiva al sindaco Aurelio Ferrari e al presidente del consiglio comunale Paolo Colizzi nella quale viene specificato che i crocefissi sono stati rimossi dalle pareti delle aule scolastiche da tempo e che non vi è nessuna intenzione di riposizionarli al loro posto in quanto si ritiene che l'esibizione del simbolo cristiano rappresenta una manifestazione del potere al quale si è costretti ad obbedire; e infarcendo le motivazioni di quella che appare all'interrogante una palese disob-

bedienza appigliandosi alla laicità dello Stato stabilita nei principi fondamentali della Costituzione;

il caso specifico è soltanto un esempio dei molteplici episodi di questo genere, che si verificano quotidianamente nelle scuole pubbliche italiane dove i dirigenti scolastici violano la normativa vigente in materia apportando motivazioni che secondo l'interrogante, celano dietro una interpretazione errata dei principi sanciti dall'ordinamento costituzionale un pensiero laicista e relativista —:

quali provvedimenti il Governo intenda adottare per fare chiarezza una volta per tutte sugli abusi che di volta in volta vengono commessi dai dirigenti scolastici, imponendo, finalmente, il rispetto della legge e adottando tutti i provvedimenti necessari nei confronti dei presidi e degli insegnanti che decidono di contravvenire alle normative vigenti. (4-09019)

FRANZ e BUTTI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

il Senato Accademico dell'Università della Calabria, in data 4 novembre 2003, a seguito della mancata conferma ad ordinario di un professore straordinario, professor Giovanni Anania, con delibera unanime « invita il Rettore dell'Università della Calabria a valutare quanto accaduto, verificandone la legittimità formale e sostanziale, ed a tutelare, nelle forme e nelle sedi che riterrà più opportune, il professor Giovanni Anania e, con lui, la reputazione delle attività didattiche e scientifiche svolte nell'Università della Calabria » (sito internet www.ecostat.unical.it/Anania/conferma.it);

il rettore dell'Università della Calabria ha trattenuto un carteggio con il Presidente del Consiglio Universitario Nazionale e nella nota del 9 gennaio si legge: « Prescindendo dall'evidente infondatezza delle valutazioni di merito espresse dalla commissione, è opinione di questa amministrazione che il lavoro di questa appaia

palesemente in contrasto con quanto disposto dall'articolo 78 del regio decreto n. 1592/1993, che prevede che la nomina a professore ordinario si consegue « in base a giudizio reso sull'operosità scientifica e didattica » dimostrata dal professore straordinario nel triennio. Nel giudicare il professor Anania la commissione, non solo non ha tenuto in alcun modo i molti ed inconfutabili elementi relativi alla sua « operosità scientifica e didattica », ma si è addentrata in giudizi sulla sua personalità scientifica che, prescindendo dal loro fondamento, appaiono del tutto irrilevanti nell'esecuzione del compito assegnatole dalla legge ...*omissis*...;

nella medesima nota del Rettore dell'Università della Calabria facendo riferimento alla legislazione vigente si legge « nel caso in cui il giudizio della commissione di nomina ad ordinario sia stato negativo il CUN deve prendere visione della relazione della commissione e, in tale circostanza, rilevare eventuali vizi di legittimità nell'operato della commissione stessa » ...*omissis*...;

il professor Giovanni Anania ha presentato ricorso al TAR del Lazio contro il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e contro l'Università degli Studi della Calabria ottenendo un'ordinanza sospensiva (per non manifesta infondatezza);

il professor Anania ha promosso delle iniziative tese ad ottenere la solidarietà fra l'altro del Presidente della Coldiretti e del Presidente della Anca-Lega Coop volte ad esprimere il loro « stupore e rammarico alla notizia della mancata nomina ad ordinario del professor Giovanni Anania » contro il parere espresso dalla commissione giudicatrice, legittimamente nominata e che ha bocciato a maggioranza in un concorso universitario un candidato già promosso « straordinario » grazie alla prassi in uso nei concorsi per cattedre universitarie in Italia di far vincere il candidato « locale » —:

se ritenga che il citato meccanismo di controllo da parte del CUN sull'operato

delle commissioni giudicatrici di concorso debba essere reintrodotta con opportune iniziative normative. (4-09043)

* * *

ITALIANI NEL MONDO

Interrogazione a risposta scritta:

FISTAROL. — *Al Ministro per gli italiani nel mondo, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

da circa un anno l'Unità Operativa della ULSS n. 1 di Belluno, dopo aver proceduto ad una revisione tutte le posizioni degli emigrati iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani all'Estero), richiede a tutti la restituzione delle somme « indebitamente percepite » dal momento in cui si sono iscritti, privando di fatto gli invalidi civili iscritti di benefici amministrativi ed economici. Questo, sebbene gli associati trascorrono la maggior parte dell'anno nel Bellunese, loro terra d'origine;

nel Bellunese sono molti i « pendolari » che, trovando un lavoro stagionale negli stati confinanti (specie in Germania e Austria) si trasferiscono nel periodo che va da aprile a settembre, e rientrano in Italia per l'autunno e l'inverno. Dopo un periodo di assestamento però, accade spesso che questi lavoratori portino con sé anche la famiglia, specie se in essa sono presenti persone invalide, maggiormente bisognose di cure e attenzioni;

dall'esigenza, peraltro positiva, di garantire l'unità familiare e l'assistenza sanitaria sul posto, ne consegue l'iscrizione all'AIRE ma, secondo la ULSS, con la conseguente perdita dei diritti da parte degli invalidi civili cittadini italiani, delle prestazioni di carattere economico e anche di tutti gli altri diritti: collocamento obbligatorio, prestazioni sanitarie, eccetera;

secondo l'Unità Operativa della ULSS, infatti, queste persone, non avendo